

TI_GERICHTE 52.2008.268 vom 22. Oktober 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-10-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2008.268

FR: TI_GERICHTE 52.2008.268 du 22 octobre 2008

IT: TI_GERICHTE 52.2008.268 del 22 ottobre 2008

Regeste

Revoca della licenza di condurre di 3 mesi per infrazione grave (sorpasso sulla destra in autostrada). La durata minima della revoca e del periodo di prova è fissata inderogabilmente dalla legge e non può quindi essere ridotta

Erwägungen

E. 1

si duole di una violazione del suo diritto di essere sentito per non esser stato convocato di persona presso l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (UGC) prima che fosse emanata la controversa decisione di revoca. Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) garantisce la partecipazione del singolo ad una procedura amministrativa o giudiziaria che lo concerne (DTF 117 Ib consid. 4b; Adelio Scolari, *Diritto amministrativo*, parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 483), ma non comporta l'obbligo per l'autorità di ascoltare oralmente le parti, essendo sufficiente che esse possano far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Scolari, *op. cit.*, n. 494). Nel caso di specie, l'8 maggio 2008 l'UGC ha avvisato il ricorrente della possibile adozione di una misura amministrativa, invitandolo a prendere posizione in merito. RI 1 ha risposto per iscritto il 14 maggio seguente, annotando tra l'altro di non aver messo concretamente in pericolo la sicurezza stradale, di avere un'ottima reputazione quale conducente di veicoli a motore e di aver bisogno della patente sia per lavoro, sia per visitare la madre ormai anziana. Il ricorrente ha insomma potuto difendersi al meglio ed il suo diritto di essere sentito è stato ampiamente salvaguardato. 3. Nelle sue conclusioni RI 1 ha postulato innanzi tutto la riduzione ad un mese del periodo di revoca. In secondo luogo, ha chiesto di abbreviarli il periodo di prova a 6-12 mesi, ovvero di modificare la durata del lasso di tempo entro il quale in veste di conducente deve comportarsi correttamente per non incorrere nelle penalità del sistema a cascata istituito dal nuovo diritto. Trattasi tuttavia di una nuova domanda, mai avanzata e decisa in precedenza, che in quanto tale risulta improponibile in questa sede (vedi art. 63 cpv. 2 LPamm). Quand'anche questo Tribunale la potesse ammettere, il ricorrente non ne trarrebbe comunque alcun giovamento. L'8 ottobre 2005 RI 1 ha infatti sorpassato tre veicoli in corsa usufruendo della corsia destra dell'autostrada, manovra considerata dalla giurisprudenza come gravemente lesiva della sicurezza del traffico anche in assenza di una messa in pericolo concreta (DTF 126 IV consid. 3 e rimandi). Non per nulla l'Obergericht del canton _____, accertata la sussistenza del reato, lo ha qualificato alla stregua di un'infrazione grave alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr e la Sezione della circolazione, vincolata agli esiti della procedura penale (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a), ha inflitto all'insorgente una revoca della licenza di condurre di tre mesi (il minimo previsto dalla

legge) in applicazione degli art. 16 c cpv. 1 lett. a e 16 c cpv. 2 lett. a LCStr. Ne segue che una riduzione della revoca ad un mese non entra in linea di conto. Nei casi previsti dall'art. 16 c LCStr come quello all'esame non è infatti possibile revocare la licenza di condurre per una durata inferiore ai minimi legali fissati da detta disposizione, nemmeno in presenza di circostanze particolari (DTF 132 II 234, consid. 2). Stante la gravità del reato commesso, qualora dovesse incappare in ulteriori trasgressioni alla guida di un veicolo a motore il ricorrente rischia le seguenti sanzioni amministrative: · revoca della licenza di condurre di almeno un mese in caso di infrazione lieve commessa entro due anni dalla scadenza della revoca appena scontata; · revoca della licenza di condurre di almeno 4 mesi in caso di infrazione medio grave commessa entro due anni dalla scadenza della revoca appena scontata; · revoca della licenza di condurre di almeno 12 mesi in caso di nuova infrazione grave commessa entro 5 anni dalla scadenza della revoca appena scontata. Questi provvedimenti e i termini che li accompagnano sono fissati inderogabilmente dalla legge e non possono essere modificate a discrezione dell'autorità amministrativa (vedi art. 16 a cpv. 2, 16 b cpv. 2 lett. b e 16 c cpv. 2 lett. c LCStr). 4. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 16, 16 a , 16 b , 16 c , 17, 90 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giudizio di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF). 4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.